

Sassuolo, 08/01/2024

Disciplinare tecnico per l'esecuzione del servizio di previdenza complementare e per la concessione di finanziamenti al consumatore a favore dei dipendenti dell'Ospedale di Sassuolo S.p.A.

PREMESSA.

- a) L'Ospedale di Sassuolo, in virtù della sua natura mista pubblica privata può adottare modelli gestionali innovativi tesi a valorizzare la centralità delle persone, attivando progetti sperimentali, anche per l'accesso al credito agevolato a favore dei propri dipendenti;
- b) Che l'Ospedale di Sassuolo, nell'ambito delle iniziative suddette ha l'esigenza di individuare uno o più operatori economici con cui stipulare apposita convenzione, per l'attivazione del servizio di previdenza complementare e per la concessione di finanziamenti al consumatore a favore dei propri dipendenti medesimi;
- c) Che a fronte della suddetta condizione l'Ospedale di Sassuolo intende individuare uno o più partners qualificati che effettui i suddetti servizi e con cui stipulare, previa selezione di mercato informale, l'apposito contratto che disciplinerà il servizio;
- d) Che nell'ambito del quadro normativo di riferimento rappresentato dall'art. 13 comma 2 e comma 5 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, appare necessario attivare apposita consultazione di mercato, previa procedura negoziata in concorrenza, per l'individuazione di partners qualificati per svolgere le suddette funzioni, tenendo conto delle condizioni economiche proposte;
- e) Che nell'ambito del quadro normativo di riferimento rappresentato dall'art. 13 comma 2 del vigente Codice dei Contratti Pubblici che sottrae dall'applicazione del Codice stesso i contratti attivi e quelli a titolo gratuito anche qualora offrano un'opportunità di guadagno economico ancorchè indiretto, disponendo tuttavia, per detti contratti, l'applicazione del comma 5 che richiama i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, tra cui quello "dell'accesso al mercato", si rende necessario attivare apposita consultazione di mercato, previa procedura negoziata in concorrenza, per l'individuazione di partners idonei ad offrire tali servizi, tenendo conto delle condizioni proposte;

Tutto ciò premesso e considerato, si precisa che l'Ospedale di Sassuolo S.p.A. intende chiedere le seguenti prestazioni finanziarie.

OGGETTO

1. Per quanto attiene alla previdenza complementare:

- a) Le forme di previdenza, disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n.252, dovranno rientrare nella categoria dei fondi pensione aperti (art. 12 del D. Lgs. 252/2005) sotto la vigilanza della COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
- b) Dovranno prevedere una classe di quota dedicata alle adesioni collettive a condizioni favorevoli.
- c) Devono disporre di un attivo netto destinato alle prestazioni (patrimonio) pari o superiore ad € 4 miliardi.
- d) Devono avere sede in Italia, anche solo operativa o secondaria propria o di un soggetto del Gruppo, oppure dichiarare disponibilità ad aprire detta sede in Italia entro la data di sottoscrizione della Convenzione.

2. Per quanto attiene all' erogazione di finanziamenti a consumatori:

- a) I finanziamenti saranno concessi, ai dipendenti dell'Ospedale di Sassuolo spa a socio unico ad esclusivo giudizio dell'Istituto di credito.
- b) Le società convenzionate si impegnano nei confronti di tutti i beneficiari a praticare condizioni particolari che garantiscano un T.A.E.G. uguale o inferiore al tasso di interesse medio effettivo determinato dalla Banca d'Italia nell'ultimo trimestre precedente, per gli "Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese" effettuati da banche e da intermediari finanziari non bancari, comprensivo del TAN e di ogni altra spesa e onere gravante sul richiedente al netto delle imposte e delle tasse e nel rispetto altresì di quanto previsto dal D.Lgs 1/9/1993 n.385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria" e dal D.Lgs 6/9/2005, n. 206 "Codice dei Consumatori" e dalle altre ulteriori norme applicabili. I finanziamenti al consumatore concessi con istituto della delegazione di pagamento per il rimborso degli stessi, dovranno inoltre essere inferiori di almeno otto punti percentuali al tasso di usura vigente al momento della concessione del finanziamento (tasso soglia % rilevato ai sensi della legge n.108/1996 sull'usura).
- c) Gli istituti di credito/intermediari finanziari interessati a stipulare apposita convenzione per

l'erogazione di finanziamenti al consumatore di cui al presente punto, dovranno presentare richiesta diretta (o tramite società del Gruppo bancario di appartenenza) di convenzione anche per la parte riguardante la previdenza complementare di cui al precedente punto 1.

- d) Gli istituti di credito/intermediari finanziari interessati a stipulare apposita convenzione per l'erogazione di finanziamenti devono risultare iscritti all'ABI (Associazione Banche Italiane) alla data di pubblicazione del presente avviso.
- e) Devono avere sede in Italia, anche solo operativa o secondaria propria o di un soggetto del gruppo, oppure dichiarare disponibilità ad aprire detta sede in Italia entro la data di sottoscrizione della convenzione.

METODO DI SCELTA DEI CONTRAENTI.

In applicazione ai principi generali del Codice dei Contratti Pubblici che governano la presente procedura (art.1, art.2 e art. 3) le offerte prescelte saranno valutate secondo il criterio del maggior ribasso per i dipendenti dell'Ospedale di Sassuolo SpA.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Per partecipare alla presente procedura l'operatore economico interessato dovrà pertanto far pervenire nel termine indicato nel bando, tramite PEC: ufficio.acquisti@pec.ospedalesassuolo.it , quanto segue.

Un primo documento composto dalla "Documentazione amministrativa" in cui andrà inserito l'allegato DGUE compilato nelle parti di competenza, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Un secondo documento composto dall' "Offerta economica" nella quale andrà inserita l'offerta che s'intende praticare per il servizio sopra esposto, tenendo conto delle indicazioni riportate nel presente disciplinare, ovvero un T.A.E.G. uguale o inferiore al tasso di interesse medio effettivo determinato dalla Banca d'Italia nell'ultimo trimestre precedente.

Saranno pertanto scelte le offerte che presenteranno le condizioni economiche ritenute più convenienti per i dipendenti dell'Ospedale di Sassuolo S.p.A.

PRIVACY

Le parti contraenti si obbligano a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati personali reciprocamente forniti in occasione dell'esecuzione del contratto e a non divulgare, cedere, comunicare in alcun modo in tutto in parte, i predetti dati ed informazioni a terzi, tranne che per usi consentiti dalla legge. Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che effettueranno i trattamenti dei dati personali

dei dipendenti e degli iscritti in qualità di titolari autonomi del trattamento, provvedendo agli adempimenti di competenza.

FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie derivante dal presente contratto, saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Modena.